



COMUNE DI DAVAGNA
Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 8
Adunanza del **30-03-2017**
Codice Ente: 0210

OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari , previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

| | | Pr./As. |
|--------------------------|--------------|----------------|
| MALATESTA ROMILDO | Sindaco | P |
| RIMASSA PAOLINO | Vice Sindaco | P |
| RICCI ANNA | Consigliere | P |
| RICCI VALTER | Consigliere | P |
| RICCI JESSICA | Consigliere | P |
| CAVAGNARO CARLO | Consigliere | P |
| POGGI FLAVIA | Consigliere | P |
| CURRELI STEFANO | Consigliere | P |
| POGGI ELMO | Consigliere | P |
| CHIAPPE IVANO | Consigliere | P |
| SCHENA GAETANO | Consigliere | P |
| Totale | 11 | 0 |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Massimiliano Morabito**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **ROMILDO MALATESTA** nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

Del. C.C. n. 8 del 30-03-2017


PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 30-03-2017




P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Massimiliano Morabito)



Il Sindaco introduce il quarto punto all'ordine del giorno

Il consigliere Schena aggiunge che gli sembra sbagliato colpire così tanto le seconde case e in tal modo si contribuisce allo spopolamento del territorio.

Il Sindaco risponde che è molto problematico trovare le risorse per compensare il minor gettito che conseguirebbe alla diminuzione delle aliquote

Anche il consigliere Ricci V. evidenzia che le aliquote sono alte anche in relazione ai servizi offerti. Ribadisce, inoltre, all'amministrazione l'opportunità di eliminare l'aliquota sulle aree fabbricabili considerato che i cittadini non riescono a costruire. Chiede se esiste la volontà a risolvere il problema.

Il Sindaco risponde che sulla Tasi si è riusciti ad annullare l'imposta sulle aree edificabili. Sull'Imu esiste il problema del prelievo dello Stato che avviene sulla base del gettito stimato indipendentemente dal fatto che il Comune decida di azzerarlo per determinate voci. Inoltre fa presente che, quando è stato predisposto il PUC, aveva chiesto chiarimenti al tecnico in merito all'assegnazione di un indice di edificabilità ai terreni. Fu risposto che l'edificabilità assegnata ai terreni potrà essere utilizzata dai proprietari per aumentare l'indice di edificabilità su altri terreni sui quali insiste un fabbricato che, conseguentemente, potrà essere ampliato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*”;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata*”;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze ”*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*”;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “*l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,*”;

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo *a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

PRESO ATTO che la legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 26, modificata dalla L. 232/2016 art. 1 comma 42, la quale prevede al fine del contenimento del livello complessivo di pressione tributaria, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RITENUTO, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2017/2019, di confermare le aliquote IMU 2016 di cui alla D.C.C. n. 15 del 30.04.2016, per assicurare un entrata pari ad € 542.025,29;

RITENUTO, in conseguenza, di confermare per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote:

| Aliquote | Misura |
|--|---------------|
| Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 | 0,40% |
| Aliquota altri immobili | 0,90% |
| Aliquota per le categorie D | 0,76% |
| Aree Fabbricabili | 0,76% |

| Detrazioni |
|---|
| Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze. |

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 4 (quattro: Chiappe, Poggi Elmo, Schena, Ricci Valter), essendo in numero di 11 (undici) i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

| Aliquote | Misura |
|--|---------------|
| Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 | 0,40% |
| Aliquota altri immobili | 0,90% |
| Aliquota per le categorie D | 0,76% |
| Aree Fabbricabili | 0,76% |

| Detrazioni |
|---|
| Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze. |

2. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
3. Di dare altresì atto che il Comune non si avvale della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento , prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

5. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modifica della L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modifiche con la Legge 06.06.2013 n. 64;
6. di dichiarare con separata votazione, avente il medesimo esito della precedente, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(ROMILDO MALATESTA)

Romildo Malatesta



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 APR 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Davagna, li 21 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Davagna, li 21 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Massimiliano Morabito)

Massimiliano Morabito